



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 30 settembre 2002

N. della Sezione: 2661/2002

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Schema di D.P.R. recante
"Regolamento di organizzazione
del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca".

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota n. 2380 u/LB in data 25 luglio 2002, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

visto il parere interlocutorio della Sezione reso dall'adunanza in data 26 agosto 2002 e i relativi adempimenti, prevenuti alla Sezione in data 11 settembre 2002;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Luigi Carbone;

PREMESSO:

Riferisce l'amministrazione che la predisposizione del regolamento governativo in oggetto, recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, completa il processo di riordino della struttura amministrativa, iniziato con il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha accorpato il Ministero della pubblica istruzione con quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Come già rilevato nel parere interlocutorio reso dall'adunanza del 26 agosto 2002, lo schema normativo si compone di dodici articoli e prevede che l'amministrazione centrale si suddivida in tre dipartimenti: a) Dipartimento per l'istruzione; b) Dipartimento per l'università e l'alta formazione artistica; c) Dipartimento per la ricerca.

A loro volta, i predetti dipartimenti si suddividono, rispettivamente, in quattro, tre e tre direzioni generali. L'organizzazione centrale si completa con sei servizi extradipartimentali di livello dirigenziale generale con compiti strumentali di interesse comune ai tre dipartimenti.

Lo schema disciplina anche l'articolazione dell'amministrazione periferica, basata su 18 uffici scolastici regionali, di livello dirigenziale generale.

Con il parere interlocutorio della Sezione reso dall'adunanza del 30 agosto 2002, è stata chiesta l'acquisizione agli atti sia dell'avviso delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ex artt. 4, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999 e 19, l. n. 59 del 1997, sia dei pareri del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

I relativi adempimenti sono pervenuti in data 11 settembre 2002.

CONSIDERATO:

1. Come affermato dalla referente amministrazione, lo schema di regolamento in esame porta a compimento il processo di riordino organizzativo avviato dal decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che agli articoli 49, 50 e 51 aveva unificato in un'unica struttura ministeriale le funzioni relative all'istruzione non universitaria, all'istruzione universitaria e alla ricerca scientifica e tecnologica articolate, dal 1989, in capo a due distinti Ministeri.

Se, infatti, il D.P.R. n. 128 del 26 marzo 2002 ha introdotto una disciplina unitaria degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'assetto organizzativo del Ministero unificato è ancor oggi disciplinato, in via transitoria, dalla sommatoria di due distinti regolamenti governativi, relativi ai due dicasteri precedenti: il D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 477 per l'università e la ricerca scientifica e il D.P.R. n. 347 del 6 novembre 2000 per la pubblica istruzione. Tale passaggio transitorio trova, peraltro, piena copertura a livello di fonte primaria negli articoli 75 e 77 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Come è stato riconosciuto anche dalla dottrina dominante, la riunificazione riflette l'evoluzione delle funzioni statali in materia di istruzione e ricerca. Tali funzioni sono andate mutando in conseguenza del processo che, sia pure con andamenti ed esiti in parte diversi, ha portato all'attribuzione dell'autonomia, variamente configurata, alle università, alle scuole e agli enti di ricerca. Si è, quindi, significativamente ridotto il peso dei compiti amministrativi in senso stretto e ampliato, invece, il peso delle funzioni di governo, quali l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione.

Certo – è stato rilevato – l'autonomia delle scuole è cosa diversa da quella universitaria, e ambedue si distinguono rispetto all'autonomia degli enti di ricerca. Ma il complessivo settore in esame si caratterizza, in qualche modo, per la presenza di una molteplicità di enti autonomi, in riferimento ai quali il Ministero svolge, prevalentemente, funzioni di determinazione del quadro di riferimento generale entro il quale si sviluppa la suddetta autonomia, di definizione di criteri, parametri e standard, di monitoraggio del funzionamento e di valutazione dei risultati, di diffusione dell'innovazione, di raccordo con l'ordinamento comunitario e con le organizzazioni internazionali.

La scelta di unificare le funzioni dell'istruzione, dell'università e della ricerca risponde, peraltro, a una tendenza diffusa presso i maggiori Paesi dell'Unione Europea.

Così accade in Germania, dove nel 1994 il *Bundesministerien für Bildung und Wissenschaft* è stato accorpato con il *Bundesministerien für Forschung und Technologie*, creando un unico *Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie*, che dal 1998 ha assunto l'attuale nome di *Bundesministerium für Bildung und Forschung* (Ministero dell'educazione e della ricerca).

Analogamente, in Francia, il nuovo Governo del 2002 ha confermato l'unificazione delle predette funzioni in capo ad un unico *Ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche*, dove l'*éducation nationale* comprende, tradizionalmente, anche quella universitaria.

In Spagna, il *Ministerio de Educación, Cultura y Deporte* ha, per un verso, competenze ancora più ampie, che si estendono, oltre che all'istruzione scolastica e universitaria, anche ai beni culturali e allo sport. Vi è, invece, una distinta struttura ministeriale per la scienza e la tecnologia, denominata appunto *Ministerio de Ciencia y Tecnología*.

2. Lo schema in oggetto conserva il numero massimo di tre dipartimenti fissato dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ma ne rimodula la composizione rispetto all'assetto provvisorio fissato dalle norme transitorie di cui agli articoli 75 e 77 del medesimo decreto legislativo.

Il sistema ora vigente prevede due dipartimenti per la pubblica istruzione (il dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione e il dipartimento per i servizi nel territorio: art. 1, comma 2, e articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 347 del 2000) e un dipartimento per l'università e la ricerca (il dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici: articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 477 del 1999).

Lo schema in esame prevede, invece, l'accorpamento di tutte le strutture relative all'istruzione non universitaria in un unico dipartimento (il dipartimento per l'istruzione) e la scissione della struttura dipartimentale relativa all'università e alla ricerca in due corpi distinti: il dipartimento per l'università e l'alta formazione artistica e il dipartimento per la ricerca.

Al di fuori di questi tre dipartimenti, lo schema in oggetto prevede sei servizi extradipartimentali di livello dirigenziale generale, preposti all'esercizio di compiti strumentali d'interesse comune ai tre dipartimenti.

Considerando anche questi ultimi sei servizi, lo schema in oggetto incrementa di quattro il numero complessivo delle strutture di livello dirigenziale generale rispetto alla sommatoria dei due precedenti regolamenti. Tali strutture divengono, ora, sedici (quattro più tre più tre nei singoli dipartimenti, cui si aggiungono le sei direzioni extradipartimentali) a fronte delle precedenti dodici (dieci per la pubblica istruzione – di cui sette suddivise nei due dipartimenti più tre extradipartimentali – più due per l'unico dipartimento dell'università e della ricerca).

La modifica avviene nel rispetto del principio di invarianza della spesa – come confermato dal richiesto, specifico concerto dei dicasteri dell'economia e della funzione pubblica – poiché si opera una contestuale riduzione delle posizioni di livello dirigenziale non generale, in numero di nove unità.

3. La Sezione esprime il proprio parere favorevole sul nuovo assetto proposto riguardo alla risistemazione e la razionalizzazione delle strutture centrali relativa alla pubblica istruzione, che appare coerente con la scelta di un sistema di istruzione fondato sull'autonomia e che era stata, peraltro, auspicata da più parti sin dai tempi del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Con lo schema in oggetto, infatti, il Ministero sopprime il precedente dipartimento per i servizi nel territorio, dimezzando i dipartimenti della pubblica istruzione prima esistenti, e riduce le direzioni generali da sette (ordinamenti scolastici; formazione e aggiornamento del personale della scuola; relazioni internazionali; organizzazione dei servizi nel territorio; istruzione post-secondaria e degli adulti per i percorsi integrati; personale della scuola e dell'amministrazione; *status* dello studente, politiche giovanili e attività motorie) a quattro (ordinamenti scolastici; studente; istruzione post-secondaria e

rapporto con i servizi formativi delle regioni e degli enti locali; personale della scuola).

Condivisibile appare, poi, la scelta di dedicare un intero dipartimento alla ricerca, anche in considerazione della necessità di incrementare l'azione del Governo verso questo delicato settore, in cui l'Italia viene ancora collocata, da numerose indagini internazionali, in posizioni di non primissimo piano.

La Sezione rileva, invece, una assai significativa crescita del numero di direzioni generali nei due dipartimenti dell'università e della ricerca, dalle due dell'unico dipartimento del D.P.R. n. 477 del 1999 (una per l'autonomia universitaria e gli studenti e una per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca) alle sei ora previste: tre per l'università (università; studente e diritto allo studio; alta formazione artistica, musicale e coreutica) e tre per la ricerca (relazioni internazionali; coordinamento e sviluppo della ricerca; enti pubblici di ricerca).

Tale incremento – sebbene, come si è detto, rispettoso del principio dell'invarianza della spesa – dovrebbe essere più specificamente motivato dalla relazione di accompagnamento, indicando i nuovi compiti e/o le nuove esigenze organizzative che giustificano il suddetto, consistente aumento del numero delle direzioni generali rispetto a quelle preesistenti.

Andrebbe, altresì, chiarita meglio la collocazione della direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica nel dipartimento che si occupa anche di dell'università piuttosto che in quello per l'istruzione. Vero è che tale settore conserva una sua autonomia all'interno della denominazione del dipartimento (che si chiama, appunto, “*dipartimento per l'università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica*”) e che svariate istituzioni ad esso appartenenti (ad esempio, le accademie e le istituzioni di alta cultura) si collocano chiaramente nella fascia post-scolare (anche se mantenendo una certa autonomia rispetto all'ordinamento universitario). Si rileva, però, come altri istituti del medesimo settore (ad esempio, i conservatori di musica) siano tradizionalmente integrati nei circuiti formativi preuniversitari piuttosto che in quelli universitari, per cui i relativi compiti ministeriali di indirizzo e coordinamento dovrebbero svolgersi in connessione con quelli relativi alle scuole e ai licei piuttosto che alle università. Andrebbe, quindi, in ogni caso chiarito che la collocazione organizzativa in parola non può comportare modifiche di tipo ordinamentale degli istituti di formazione artistica, musicale e coreutica, ma deve bilanciare – nel rispetto dell'attuale, variegata disciplina sostanziale – la necessaria autonomia di tali istituti con la loro appartenenza agli ordinari circuiti formativi, soprattutto a quello scolastico preuniversitario.

4. Un'osservazione a parte va formulata riguardo alla scelta di individuare sei servizi extradipartimentali di livello dirigenziale generale.

Come si è detto lo schema in oggetto, all'articolo 8, porta a sei i servizi extradipartimentali, prima in numero di tre nel Ministero della pubblica istruzione e non presenti in quello dell'università e della ricerca.

Ad avviso della Sezione, la presenza di servizi di livello dirigenziale generale al di fuori dei dipartimenti non appare, in linea generale, rispondente al modello organizzativo per dipartimenti introdotto dal decreto legislativo n. 300 del 1999. Difatti, la scelta di tale modello rispetto a quello in cui le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello (articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 300) implica la configurazione del dipartimento come struttura autonoma e autosufficiente, con una propria "missione", all'interno della quale sono allocati i servizi cd. strumentali di supporto (come, ad esempio, quello del personale o quello del bilancio).

L'articolo 75, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede, in via speciale per il Ministero della pubblica istruzione, nella fase transitoria e "*fatta salva l'ulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo*" (come recita l'articolo 75, comma 1), la possibilità di individuare servizi autonomi di supporto "*in numero non superiore a tre*" per le funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti.

Il carattere speciale e transitorio di tale disposizione (non ripetuta nella norma "a regime" di cui all'articolo 51 del decreto legislativo) sembra dover imporre, quantomeno, una adeguata motivazione sul carattere ancora non definitivo dell'assetto organizzativo del Ministero (che dovrà comunque conseguire, come si vedrà *infra*, all'adeguamento della disciplina sostanziale del sistema-istruzione in adeguamento alla riforma Titolo V della Costituzione).

La Sezione ritiene, inoltre, non giustificato neppure dalla norma transitoria il raddoppio numerico di tali servizi extradipartimentali: va, pertanto, osservato al Ministero riferente di considerare la necessità di ricondurre il numero dei servizi extradipartimentali nell'ambito di quello previsto dall'unica norma che può (seppure, come si è visto, in via transitoria) fornire un fondamento legislativo per l'esistenza di tali strutture: la menzionata lettera b) del comma 2 dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 300.

Laddove si dovesse ritenere di conservare tra i servizi extradipartimentali anche quello per gli affari internazionali, la Sezione ritiene che si debba chiarire meglio (integrando semmai la denominazione del servizio di cui all'articolo 8, comma 3, dello schema) che tale servizio si occupa soltanto degli affari relativi all'istruzione e all'università, poiché il dipartimento per la ricerca dispone di una sua autonoma direzione generale per gli affari internazionali.

Inoltre, si segnala, in via generale, l'inadeguatezza di classificare i rapporti con l'Unione Europea alla stregua di "rapporti internazionali": ciò in considerazione della natura ontologicamente diversa della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (con i noti, relevantissimi riflessi sull'ordinamento

interno) rispetto a quella della partecipazione alle organizzazioni multilaterali e agli altri rapporti internazionali. La denominazione e le funzioni del servizio andranno, pertanto, integrate in riferimento alla specificità dei rapporti con l'Unione europea rispetto alle ordinarie relazioni internazionali.

5. La disciplina dello schema si completa con la previsione di una ulteriore regolamentazione, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, delle direzioni di livello dirigenziale non generale (articolo 1, comma 5).

In quella sede – peraltro già preannunciata come prossima dal referente Ministero – si dovrà tenere conto di funzioni specifiche, da demandare ad uffici di livello dirigenziale non generale (come, ad esempio, quelle riguardanti l'attività ispettiva e le verifiche tecnico-amministrative) non espressamente menzionate nell'elencazione delle funzioni di livello dirigenziale generale.

6. L'articolo 9 dello schema riprende l'articolo 6 del D.P.R. n. 347 del 2000 in relazione ai diciotto uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, ai quali sono assegnate le funzioni già spettanti agli uffici periferici della pubblica istruzione fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Ciascun ufficio scolastico regionale si articola, a livello provinciale e/o subprovinciale, in centri servizi amministrativi. Presso l'ufficio scolastico regionale è costituito, sempre ai sensi del richiamato comma 3 dell'articolo 75, un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati.

La Sezione rileva come tali disposizioni non tengano ancora conto del nuovo assetto del "sistema" della pubblica istruzione conseguente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione operata dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

La suddetta riforma demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la definizione delle "*norme generali sull'istruzione*" (lettera *n*) del nuovo testo dell'articolo 117, secondo comma, cui va connessa la precedente lettera *m*), che riserva sempre allo Stato la "*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*").

Il successivo terzo comma dell'articolo 117 Cost. annovera, invece, tra le materia di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quelle relative all'istruzione, "*salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale*", quest'ultima demandata alla

potestà legislativa esclusiva delle regioni. Come è noto, la Costituzione dispone che nelle materie di legislazione concorrente la potestà legislativa generale spetti alle Regioni, salvo che per la “*determinazione dei principi fondamentali*”, riservata alla legislazione dello Stato.

Inoltre, la materia dell’istruzione rientra tra quelle in cui, ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 Cost., “*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ... possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119*”.

Da tale disciplina possono desumersi alcuni rilevanti principi nella materia in esame, che attengono alla potestà normativa ma che offrono spunti significativi anche per i profili di organizzazione generale.

Sotto un primo profilo, con l’inciso del terzo comma dell’articolo 117, il legislatore riconosce espressamente, a livello costituzionale, l’autonomia delle istituzioni scolastiche, la cui disciplina generale andrà fissata dalla legge dello Stato ai sensi delle citate lettere *m*) ed *n*) del secondo comma dell’articolo 117.

Il nuovo rilievo costituzionale dell’autonomia scolastica va combinato ad altri principi introdotti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e, in particolare, a quello della cd. sussidiarietà orizzontale (art. 118, ultimo comma) e a quello che – superando il tradizionale parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative – identifica nei comuni il livello di governo cui sono, in via generale, attribuite le funzioni amministrative (art. 118 Cost., primo comma), affidando così al binomio scuola-comune, oltre che l’erogazione del servizio tecnico, la prevalenza dei compiti gestionali e demandando agli ulteriori livelli di governo compiti di programmazione, di indirizzo e di fissazione di regole generali.

Ciò importa – come è stato opportunamente affermato dalla dottrina – un evidente “superamento dell’assimilazione del servizio di istruzione ad una mera organizzazione amministrativa, ed in particolare al modello burocratico-ministeriale”, con la conseguente necessità di una lettura dell’art. 33 Cost. nel senso che esso indica, come sistema di istruzione, un “sistema a rete, pubblico in senso oggettivo”.

L’organizzazione del sistema di istruzione alla luce del principio di autonomia costituisce, quindi, dopo la riforma costituzionale del 2001, un principio costituzionale e la relativa disciplina generale è compito attribuito alla potestà legislativa e anche regolamentare dello Stato, trattandosi di materia rimessa alla competenza normativa esclusiva dello Stato. La medesima fonte primaria deve, altresì, provvedere alla determinazione dei livelli essenziali di qualità del servizio di istruzione da garantire sul territorio nazionale che, insieme al quadro che emerge dalle norme generali, fanno del “sistema istruzione” un sistema nazionale.

In tale quadro, alla legislazione regionale sembra demandato un ruolo integrativo e di dettaglio, ma non meramente applicativo. Da un lato, infatti, le “*norme generali*” del secondo comma dell’art. 117 non possono costituire, per definizione, norme di dettaglio, dall’altro i “*principi fondamentali*” della materia dell’istruzione di cui al terzo comma dello stesso art. 117 riguardano l’ispirazione fondamentale degli interventi legislativi delle regioni ma non costituiscono nemmeno una disciplina generale. Sarà, così, possibile – è stato osservato – integrare la trama fondamentale della normativa statale sull’ordinamento e sul funzionamento del sistema con interventi volti a calare i percorsi di studio nella realtà delle diverse regioni, nel rispetto del nucleo fondamentale del sistema di istruzione, ovvero l’autonomia delle istituzioni scolastiche, nella predisposizione dell’offerta formativa.

Nell’ottica della riforma costituzionale e della sua piena attuazione alla stregua degli esposti principi, con le connesse conseguenze anche sul profilo finanziario, il sistema dell’istruzione andrà rivisitato, in primo luogo, sotto il profilo della individuazione delle residue funzioni da conservare in capo allo Stato dopo la piena attuazione della autonomia scolastica e la devoluzione di ulteriori compiti amministrativi a regioni e comuni.

Come si è detto, le strutture “organizzative”, centrali e periferiche, del Ministero, al momento non tengono conto del nuovo assetto conseguente alla riforma del Titolo V, ancora da disegnare con legge generale dello Stato. Difatti, una volta che il descritto nuovo assetto “sostanziale” del sistema-istruzione sarà attuato con legge generale dello Stato risulteranno suscettibili di revisione anche le disposizioni del presente regolamento, che costituisce l’interfaccia “organizzativo” del sistema per ciò che riguarda il livello di intervento statale, tenendo conto del fatto che il nuovo assetto accentuerà ulteriormente i suoi compiti di indirizzo e coordinamento rispetto a quelli più strettamente gestionali e operativi.

In tale ottica, potranno verosimilmente risultare superflui, o comunque ridondanti, anche gli uffici scolastici regionali, intesi come strutture dello Stato di livello dirigenziale generale diffuse sul territorio nazionale, anche considerando che già oggi l’art. 135 del decreto legislativo n. 112 del 1998 trasferisce, in via generale, alle regioni le funzioni di programmazione e gestione del servizio scolastico con un assetto confermato dal nuovo Titolo V.

Parimenti, dovrà essere rivista la allocazione presso tali uffici della “struttura mista” di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300: l’allocazione dell’organo collegiale misto presso gli uffici scolastici regionali dello Stato potrebbe risultare come un non necessario accentramento, in una struttura periferica statale, di funzioni e processi decisionali che, in un sistema coerente con il nuovo Titolo V della Costituzione, potrebbero più appropriatamente svolgersi nella sede della regione.

In altri termini, se oggi è necessaria una continuità organizzativa con il passato certamente garantita dallo schema in oggetto – che pure presenta significative innovazioni con la riduzione dei dipartimenti e delle direzioni generali nel settore della pubblica istruzione – nella attuazione a livello sostanziale dei principi costituzionali introdotti nel 2001 andrà rivista anche la struttura organizzativa del servizio-istruzione (e specialmente quella periferica), tenendo conto che alcune funzioni ora attribuite agli uffici scolastici regionali potrebbero essere svolte direttamente dal Ministero centrale (come, ad esempio, quella di vigilanza), altre dalle regioni (ad esempio, la ricognizione delle esigenze formative), altre ancora direttamente dalle scuole (ad esempio, l'attuazione delle politiche scolastiche).

7. Una volta effettuate le predette osservazioni di carattere generale, la Sezione, nel fornire parere favorevole allo schema in oggetto, segnala la necessità dei seguenti adeguamenti di carattere formale:

- all'articolo 1, accanto alle sigle e alla loro spiegazione compare solo in alcuni casi un riferimento normativo (ad esempio, vi è per il CUN e non per il CRUI): esso andrebbe esteso, invece, a tutte le sigle ivi menzionate, per conferire uniformità all'articolo sulle definizioni;

- all'articolo 4 dello schema, la rubrica va modificata in “*Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali*”, in coerenza con quanto affermato al comma 1 dell'articolo;

- all'articolo 4, comma 1, dello schema, va chiarito il senso del secondo periodo, che recita: “*la conferenza è presieduta, a turno, comunque in ragione delle materie, dai capi dipartimento*”, valutando eventualmente la soppressione delle parole “*a turno, comunque*”;

- l'articolo 12, sulle abrogazioni, dovrebbe comportare l'integrale soppressione dei regolamenti di organizzazione di cui D.P.R. n. 477 del 1999 e n. 347 del 2000. Sono, invece, fatti ancora salvi gli articoli 2, 3 e 6 del D.P.R. n. 447 del 1999, che oggi recano, in sostanza, la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dell'intero Ministero unificato a seguito della novella di cui al D.P.R. n. 128 del 26 marzo 2002, che modifica proprio l'articolo 2 del D.P.R. n. 447. L'articolo 12 dello schema in oggetto dovrebbe dare atto di questo assetto ormai definitivo e modificare anche la denominazione del D.P.R. n. 447 da “regolamento di organizzazione” del Ministero dell'università e della ricerca a “regolamento recante la disciplina degli uffici di diretta collaborazione” del nuovo Ministero unificato. Lo stesso articolo 12 dovrebbe, altresì, operare anche una ulteriore verifica della necessità di conservare le altre norme di quel regolamento, come ad esempio l'articolo 3 (la cui segreteria tecnica appare fornire supporto all'intero Ministero e non solo allo *staff* del Ministro) o l'articolo 6 (in particolare, almeno il comma 2 appare ormai superato, e

l'attribuzione di incarichi ad esperti di cui al comma 1 si intende riferita soltanto ad incarichi nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione).

- all'articolo 12, comma 3, la virgola va soppressa.

8. Alla stregua delle esposte considerazioni, questo Consiglio esprime parere favorevole con osservazioni allo schema in oggetto.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con osservazioni sullo schema di regolamento governativo in oggetto.

Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)

Visto
Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)